
ALLEGATO B

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE DA PARTE DI PUBBLICI ESERCIZI PER L'EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE SAVIO - PERIODO 01/01/2022 – 31/12/2026

DICIPLINARE PRESTAZIONALE

1 OGGETTO:

L'Unione dei Comuni Valle del Savio, in qualità di Ente preposto al rilascio dei permessi di raccolta funghi nel territorio dei Comuni aderenti (Verghereto, Bagno di Romagna, Sarsina, Mercato Saraceno, Cesena e Montiano), intende procedere all'affidamento del servizio di vendita dei tesserini funghi per le annualità 2022 – 2026, come previsto dal comma 2) dell'art. 4 della L.R. 2 aprile 1996, n. 6 *"Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della Legge 352 del 23 Agosto 1993"*.

Il presente disciplinare regola le modalità ed i reciproci impegni tra gli esercenti i pubblici esercizi e l'Unione dei Comuni Valle del Savio per la corretta gestione dell'attività di distribuzione dei permessi per la raccolta dei funghi ipogei.

2. ATTIVITA' DA SVOLGERE

L'attività si configura nella vendita dei tesserini autorizzativi per la raccolta funghi nel territorio dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con esclusione dell'area del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Nel previsto quinquennio di affidamento del servizio, in esito all'eventuale sottoscrizione di apposita Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valle del Savio e le Unioni contermini (Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e l'Unione dei Comuni Rubicone e Mare), il tesserino abilitante la raccolta dei funghi potrà assumere validità, limitatamente ai permessi diversi da quello giornaliero, anche per i territori delle succitate Unioni dei Comuni, ovvero nell'intero territorio provinciale, con l'eccezione di cui sopra relativa al territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

3. DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio in convenzione della vendita dei tesserini funghi avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 01/12/2022 – al 31/12/2026, salvo disdetta delle parti.

4. ONERI DELL'GESTORE/ESERCENTE DEL PUBBLICO ESERCIZIO

L'affidamento del servizio di vendita dei tesserini funghi è disciplinato da apposita convenzione di durata quinquennale.

L'affidatario dello svolgimento dell'incarico di pubblico servizio, costituendo causa di risoluzione espressa della Convenzione, è tenuto a:

- vendere i tesserini per la raccolta dei funghi nel proprio locale entro le fasce orarie di prevista apertura al pubblico;
- compilare i tesserini funghi e la corrispondente matrice in ogni loro parte;
- riscuotere il corrispettivo di pagamento;
- comunicare all'Unione dei Comuni Valle del Savio - Settore Ambiente, Salvaguardia del Territorio Montano e Protezione Civile - il numero e la tipologia dei tesserini venduti e l'importo incassato su apposito modulo fornito dalla stessa Unione entro il 30 novembre di ciascun anno;
- restituire i tesserini inutilizzati e le matrici di riscontro di quelli venduti, entro il 30 novembre di ciascun anno;
- versare all'Unione dei Comuni Valle del Savio, a conclusione della stagione di vendita e comunque entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'intero corrispettivo derivante dalla vendita dei tesserini mediante Bonifico sul C/C bancario - IBAN: IT66N0612023933T20330048001 avente causale "<DENOMINAZIONE ESERCENTE> - VENDITA TESSERINI RACCOLTA FUNGHI <ANNO>";
- emettere fattura elettronica all'Unione dei Comuni Valle Savio (P.IVA 04185880400 – Cod. Fisc. 90070700407 - Codice IPA Fattura Elettronica UFLDUW), entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, per un importo corrispondente all'aliquota di cui al successivo Art. 6 determinato sulla somma degli importi nominali di ciascuna tipologia di tesserini distribuiti nell'annualità fungina (Aprile-Novembre);
- l'emissione della fattura dovrà prevedere l'applicazione del sistema dello split – payment (incasso fattura al netto dell'IVA al debito);
- è fatto divieto di sub-concedere a terzi il titolo il servizio di vendita dei tesserini funghi.

Ai fini della sottoscrizione della Convenzione è onere dell'esercente/titolare del pubblico esercizio l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, nella misura di 16,00 euro.

5. ADEMPIMENTI DELL'UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

Il preposto Ufficio dell'Unione dei Comuni Valle Savio fornirà all'inizio di ciascuna annualità fungina (marzo-aprile) al titolare/legale rappresentante del pubblico esercizio le quantità da questo richieste dei tesserini abilitativi alla raccolta funghi, predisposti secondo lo standard grafico regionale in carnet distinti secondo le tipologie ed i rispettivi costi come riportati nella sottostante tabella:

TIPOLOGIA	COSTO EURO
Annuali per i residenti nei Comuni montani	26,00
Giornalieri	7,00
Mensili	26,00
Semestrali	70,00

della consegna dei tesserini verrà redatto e sottoscritto apposito modulo di consegna/ricevuta unitamente a modello di rendicontazione del conto della gestione dell'agente contabile (MOD. 21). Entro il mese di novembre di ciascun anno, a conclusa annata fungina, il preposto personale dell'Ufficio dell'Unione provvederà al ritiro presso il punto di distribuzione sia delle matrici dei tesserini distribuiti che dei tesserini inutilizzati, previo loro conteggio ed accertamento dei corrispettivi dei tesserini distribuiti. A riscontro di tale operazione sarà compilato apposito modulo di ritiro sottoscritto per accettazione dall'esercente.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno successivo a quello di riferimento l'ufficio preposto dell'Unione comunicherà agli esercenti/gestori dei pubblici esercizi convenzionati i dati a

consuntivo degli importi derivanti dalla distribuzione dei tesserini funghi ed i corrispondenti importi di fatturazione degli aggi dovuti. Ad avvenuta ricezione delle fatture elettroniche l'ufficio seguirà le fasi di liquidazione e di pagamento delle fatture ricevute entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'Unione dei Comuni Valle del Savio pubblicherà sul proprio sito WEB istituzionale, nella sezione dedicata, i nominativi e gli indirizzi dei pubblici esercizi convenzionati alla distribuzione dei tesserini autorizzativi per la raccolta funghi.

Nel caso in cui nel periodo di vigenza della Convenzione sottoscritta tra le parti dovessero intervenire modifiche e/o variazioni della tipologia, delle modalità distributive ovvero dei corrispettivi di vendita dei tesserini per la raccolta funghi, anche per sopraggiunte disposizioni normative e regolamentari non dipendenti dalla volontà dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, ne sarà data tempestiva comunicazione agli esercenti/titolari dei pubblici esercizi, fornendo agli stessi indicazioni sulle modalità gestionali ed operative alle quali attenersi.

6. AGGIO

A fronte dell'attività di distribuzione dei tesserini funghi l'Unione dei Comuni Valle del Savio riconoscerà a titolo di aggio al gestore/titolare del Pubblico Esercizio convenzionato con cadenza annuale, a conclusione del periodo stagionale di raccolta (Aprile-Novembre) e ad avvenuta rendicontazione finanziaria, un importo pari al 10% del valore nominale dei tesserini complessivamente distribuiti nel periodo di riferimento.

7. RECESSO – REVOCA - RISOLUZIONE

Le parti unilateralmente possono esercitare il diritto di recesso anticipato della convenzione mediante comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R ovvero casella di posta certificata (PEC) entro il 31 DICEMBRE di ciascun anno. Gli effetti della risoluzione degli obblighi convenzionali decorrono dall'anno successivo a quello di avvenuta comunicazione, salvo gli adempimenti convenzionali in corso di esecuzione e riferibili all'annualità precedente che si dovessero protrarre oltre il termine suindicato.

La Convenzione s'intende automaticamente risolta dai suoi effetti dalla data di avvenuta chiusura, cessione o subentro della gestione, del Pubblico Esercizio, salvo gli adempimenti convenzionali in corso di esecuzione riferibili all'attività di vendita tesserini svolta nella frazione di anno solare antecedente all'evento (chiusura, cessione o subentro).

In caso di persistente inadempimento dei termini previsti all'Art. 4, a seguito di formale comunicazione da parte dell'Unione dei Comuni Valle del Savio, è pronunciata la revoca all'esercente/gestore del Pubblico Esercizio dell'attività di vendita dei funghi. L'atto di revoca è efficace dalla data di sua notifica all'esercente/gestore salvo gli adempimenti convenzionali in corso di esecuzione riferibili all'attività di vendita tesserini svolta nella frazione di anno solare precedente alla revoca.

La Convenzione s'intende risolta di diritto anticipatamente nell'eventualità che sopraggiunte norme legislative e/o regolamentari, nazionali e/o regionali, definiscano l'attribuzione delle funzioni in materia di raccolta dei funghi epigei a soggetti diversi rispetto la competente Unione dei Comuni Valle Savio, ovvero dispongano norme e modalità autorizzative per la raccolta dei funghi epigei spontanei difforni da quelle attualmente vigenti (L.R. 2 aprile 1996, n. 6).

8. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'esercente la vendita dei tesserini funghi si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 ss.mm..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della convenzione.